

PIANO DI LOCALIZZAZIONE
DEI PUNTI OTTIMALI
DI VENDITA DI GIORNALI
QUOTIDIANI E PERIODICI

Regolamento emanato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 11/01/2010

INDICE

<u>Capo I – PRINCIPI GENERALI.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1 –Finalità del Piano</u>	<u>3</u>
<u> __4</u>	
<u>Art. 2 – Sfera di applicazione del Piano</u>	<u>4</u>
<u> __4</u>	
<u>Art. 3 – Attività non sottoposte alle norme del Piano</u>	<u>4</u>
<u> __4</u>	
<u>Art. 4 – Tipologia dei punti vendita di giornali e riviste.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5 – Ubicazioni Particolari.....</u>	<u>5</u>
<u> __5</u>	
<u>CAPO II – AUTORIZZAZIONE PER LA RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE</u>	<u>5</u>
<u>Art. 6 – Oggetto dell'autorizzazione.....</u>	<u>5</u>
<u> </u>	<u>6</u>
<u>Art. 7– Autorizzazione temporanea stagionale.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 8 – Requisiti soggettivi per l'autorizzazione.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 9 – Domanda di autorizzazione.....</u>	<u>6</u>
<u> __7</u>	
<u>Art. 10 – Procedura per la richiesta di autorizzazione.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 11 – Normativa di riferimento per il rilascio dell'autorizzazione.....</u>	<u>8</u>
<u> __8</u>	
<u>Art. 12 – Domande Concorrenti.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 13 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione.....</u>	<u>8</u>
<u> __9</u>	
<u>Art. 14 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione.....</u>	<u>9</u>
<u> __9</u>	
<u>Art. 15 – Trasferimento del punto vendita.....</u>	<u>9</u>
<u> __9</u>	

Art. 16 – Svolgimento dell'attività.....	9
__10	
Art. 17 – Modalità di vendita.....	10
__10	
Art. 18 – Subingresso e cessazione dell'attività.....	10
__11	
__11	
CAPO III – LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA.....	11
Art. 19 – Circoscrizioni territoriali.....	11
Art. 20 – Zone Turistiche.....	12
__12	
Art. 21 – Autorizzazioni per circoscrizioni territoriali.....	12
__13	
Art. 22 – Distanze minime.....	13
__13	
Art. 23 – Superficie di vendita	13
__14	
CAPO IV – ALTRE DISPOSIZIONI.....	14
Art. 24 – Orario di apertura e chiusura delle rivendite.....	14
__15	
Art. 25 – Sanzioni.....	15
__16	
Art. 26 – Approvazione ed aggiornamento del Piano di localizzazione.....	16
__16	
__16	
Art. 27 – Norma di rinvio.....	16
__17	
Art. 28 – Disposizioni finali.....	17
--	
.....	17

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 –Finalità del Piano

1. Il presente Piano fissa le norme per la localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici, in applicazione dell'art. 6 comma 2 del D. lgs. 24 aprile 2001 n. 170, secondo gli indirizzi e le direttive regionali contenute nel decreto

dell'Assessorato per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca del 13 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 13 dicembre 2002 e tenuto conto della Sentenza, n. 561/07, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Art. 2 – Sfera di applicazione del Piano

1. Le norme correlate al presente Piano hanno validità per il rilascio di autorizzazioni amministrative, anche a carattere stagionale, per la rivendita di giornali quotidiani e periodici di tipologia esclusiva e non esclusiva su tutto il territorio comunale.
2. Il presente Piano di localizzazione dei punti vendita di giornali quotidiani e periodici non è soggetto a scadenza secondo quanto stabilito dall'art. 10 comma 1 del decreto assessoriale del 13 novembre 2002.

Art. 3 – Attività non sottoposte alle norme del Piano

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto assessoriale del 13 novembre 2002 non sono sottoposte all'obbligo dell'autorizzazione amministrativa comunale le seguenti attività:
 - a) vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
 - d) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) per la consegna, porta a porta, e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) vendita, anche a mezzo di distributori automatici, in alberghi e altri esercizi ricettivi, quando essa costituisca un servizio ai clienti;
 - g) vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture, e per cui risulta rispettata la condizione dell'esistenza di una forma di controllo all'accesso.

Art. 4 – Tipologia dei punti vendita di giornali e riviste

1. I punti vendita di giornali e riviste sono distinti in:
 - a) Punti vendita esclusivi: esercizi tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici.
 - b) Punti vendita non esclusivi: esercizi in cui l'attività di vendita di quotidiani e periodici o di uno solo dei tipi di prodotto editoriale viene svolta in aggiunta o comunque nell'ambito di altre tipologie¹ merceologiche quali:

I. Rivendita di generi di monopolio;

¹ Art. 2 comma 3 del decreto assessoriale 13 novembre 2002

- II. Rivendita di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a mq 1.500;
- III. Esercizi con autorizzazione alla somministrazione di tipo b di cui all'art. 5 comma 1 della l. n. 287 del 25 agosto 1991;
- IV. Medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita, centri commerciali, così come definiti dalla l. r. 22 dicembre 1999 n. 28, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq 700;
- V. Esercizi adibiti a prevalente vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq 120²;
- VI. Esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Art. 5 – Ubicazioni Particolari

1. Per la vendita di giornali, quotidiani e riviste all'interno di strutture alberghiere ed altre attività turistico-ricettive a favore dei soli clienti, deve essere rispettata la normativa fiscale³ ed amministrativa in materia.
2. La vendita di giornali, quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture potrà essere svolta:
 - a) con gestione diretta dell'Ente attraverso proprie organizzazioni interne;
 - b) con un rapporto di concessione tra l'Ente e un rivenditore esterno già autorizzato, favorendo la rivendita più prossima.
3. La vendita di giornali, quotidiani e riviste può essere ubicata in chioschi situati su area pubblica, previsti dal Comune nel Piano per la rivendita su area pubblica, destinati a qualificare una zona urbana divenendo momenti di aggregazione e socialità e collegati ad interventi più ampi di qualificazione urbanistico-ambientale. Potranno essere assegnate le autorizzazioni disponibili, in base all'art. 21 del presente Piano, a seguito di apposito bando nel quale saranno indicati la collocazione e la connotazione estetica e fisica della struttura.

CAPO II – AUTORIZZAZIONE PER LA RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE

Art. 6 – Oggetto dell'autorizzazione

² Ai sensi dell'art. 1 della legge 7 marzo 2001 n. 62, recante “Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416”, i prodotti editoriali su supporto informatico, comprese le pubblicazioni su internet, sono da considerarsi equiparati ai libri (prodotti editoriali cartacei)

³ Art 74 lett c) del DPR del 26/10/1972 n. 633 - Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto

1. L'attività di rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata senza specifica autorizzazione⁴.
2. L'autorizzazione per i punti vendita esclusivi e non esclusivi, può essere rilasciata sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche⁵.
3. E' previsto il rilascio dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) apertura di un nuovo punto vendita;
 - b) trasferimento del punto vendita.

Art. 7– Autorizzazione temporanea stagionale

1. Per autorizzazione temporanea stagionale si intende un'autorizzazione che può essere rilasciata, sia per punti vendita esclusivi che non esclusivi, per periodi non superiori a 4 (quattro) mesi nel corso dell'anno, nelle località di cui all'art. 20 del presente Piano.
2. I punti vendita stagionali devono mantenere la distanza minima di 350 m.l. dagli altri punti vendita esistenti sia esclusivi che non esclusivi.

Art. 8 – Requisiti soggettivi per l'autorizzazione

1. Il richiedente deve:
 - a) aver raggiunto la maggiore età;
 - b) essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 3, comma 2 della l.r. 22 dicembre 1999 n. 28.

Art. 9 – Domanda di autorizzazione

1. Le domande per ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di rivendita di giornali, quotidiani e periodici devono essere presentate al Comune territorialmente competente.
2. Le domande devono contenere i seguenti dati:
 - a) Per le rivendite esclusive, l'ubicazione dell'esercizio o del posteggio su suolo pubblico e la superficie di vendita dell'esercizio;
 - b) Per le rivendite non esclusive, l'ubicazione dell'esercizio e la superficie di vendita che viene destinata all'attività di vendita di quotidiani giornali e riviste;
 - c) Per le rivendite non esclusive, la titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio di

⁴ Art. 2 del d. lgs. 24 aprile 2001 n. 170 e Art. 2 comma 2 del decreto assessoriale del 13 novembre 2002

⁵ Art. 11 del decreto assessoriale del 13 novembre 2002

- una delle attività previste dall'art. 4 comma 1 lett. b) del presente Piano;
- d) Per la tipologia di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) punto II, la titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio di una delle attività previste d del presente Piano;
 - e) Attestazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico ovvero dell'avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di questi ultimi;
 - f) Planimetria del locale con firma e timbro del tecnico abilitato, in scala non inferiore a 1:100, completa dell'azzoneamento in scala non inferiore a 1:2000 in cui si evidenzia la localizzazione della nuova rivendita e la distanza, non inferiore a 350 m. l., di cui all'art. 22 del presente Piano, calcolata secondo il percorso più breve, dall'eventuale rivendita esclusiva o non esclusiva presente nell'area.
 - g) Autocertificazione antimafia.

Art. 10 – Procedura per la richiesta di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di un punto vendita, vanno indirizzate al Comune e devono essere presentate, utilizzando la modulistica allegata al presente Piano o comunque appositamente predisposta dagli uffici comunali. In ogni caso le istanze devono essere corredate dei seguenti documenti ed indicazioni:
 - a) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 114/98;
 - b) dichiarazione attestante il rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitario, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso. In particolare in relazione a quest'ultimo requisito deve essere indicato il numero della concessione o del condono edilizio;
 - c) copia fotostatica di un documento di identità del richiedente.
2. Per le domande presentate e spedite a mezzo posta tramite raccomandata A/R, la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione è stabilita dal timbro d'arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.
3. Nel caso in cui si intende svolgere l'attività di rivendita su suolo pubblico, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rilascio della concessione edilizia. Quest'ultima potrà essere rilasciata solo previa certificazione del Settore XI Pianificazione e Sviluppo Economico del Territorio, attestante la disponibilità dell'autorizzazione per il luogo richiesto

Art. 11 – Normativa di riferimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'osservanza dei criteri e delle norme stabilite nel presente Piano, ed al rispetto, altorchè delle leggi vigenti in materia, dei regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione d'uso degli edifici e delle aree previste dagli strumenti urbanistici.

Art. 12 – Domande Concorrenti

1. Si considerano concorrenti le domande complete o rese complete della documentazione e/o dichiarazioni richieste dal presente Piano che, in ragione del contingentamento, non possono essere tutte soddisfatte.
2. Nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti vendita, spedite o presentate presso il Settore Comunale competente nell'arco della medesima settimana e che riguardano la stessa circoscrizione territoriale, sarà data priorità alla domanda di trasferimento di punti vendita esistenti completa dal punto di vista documentale.
3. In caso di concorrenza fra due o più domande di trasferimento inerenti la stessa circoscrizione territoriale, verrà utilizzato il criterio dell'ordine cronologico in base al timbro d'arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune sulla domanda o sulla documentazione di integrazione della stessa.
4. In caso di concorrenza fra due o più domande di apertura di nuovi punti vendita relativi alla stessa circoscrizione territoriale, verrà utilizzato il criterio dell'ordine cronologico delle domande in base al timbro d'arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune alla domanda completa o sulla documentazione di integrazione della stessa.

Art. 13 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione amministrativa è rilasciata dal Dirigente del Settore comunale competente in base a quanto stabilito nel presente Piano di localizzazione.
2. L'Ufficio Comunale competente è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda; trascorso tale termine le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il

diniego⁶.

Art. 14 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene revocata dal Dirigente nel caso in cui l'esercizio non venga attivato entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo i casi di comprovata necessità per i quali sia stata preventivamente richiesta una proroga;
2. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui il titolare trasferisca la rivendita all'interno della stessa circoscrizione territoriale o in altra, senza la preventiva autorizzazione;
 - b) nei casi di cui all'art. 18 del presente piano;
 - c) nel caso di perdita dei requisiti richiesti dall'art. 8 del presente piano;
 - d) nel caso in cui il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno.

Art. 15 – Trasferimento del punto vendita

1. Il trasferimento di un punto vendita esclusivo o non esclusivo, è subordinato ad una nuova autorizzazione per il cui rilascio ci si attiene ai seguenti criteri:
 - a) Per il trasferimento di un punto vendita presso un'altra circoscrizione territoriale, l'autorizzazione viene rilasciata in presenza dei seguenti requisiti:
 - VII. regolarità della domanda;
 - VIII. rispetto della distanza minima previsto dall'art. 22 del presente Piano;
 - IX. disponibilità numerica nella zona in base all'art. 21 del presente Piano.
 - b) Per il trasferimento di un punto vendita all'interno della medesima circoscrizione territoriale devono sussistere i seguenti requisiti:
 - I. regolarità della domanda;
 - II. rispetto della distanza minima previsto dall'art. 22 del presente Piano.
2. La richiesta di trasferimento è esaminata dall'Ufficio comunale competente nelle modalità previste per la richiesta di autorizzazione per nuova apertura di punto vendita di cui all'art. 9 del presente Piano.

Art. 16 – Svolgimento dell'attività

1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della

⁶ Art. 2 comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e art. 8 comma 4 del d. lgs. n. 114/1998

tipologia di quotidiani e/o periodici per i quali risultano autorizzati alla vendita.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

Art. 17 – Modalità di vendita

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
 - b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
 - c) i punti vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Art. 18 – Subingresso e cessazione dell'attività

1. Il trasferimento della gestione⁷ o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività, sono soggetti alla sola comunicazione all'ufficio comunale competente.
2. La cessione in proprietà e l'affidamento della gestione a terzi di un esercizio di rivendita di giornali e riviste deve avvenire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio.
3. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, redatta secondo la modulistica predisposta dall'ufficio comunale competente, deve contenere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Piano e deve inoltre riportare:
 - a) gli estremi dell'atto autorizzatorio dell'attività di vendita di giornali e/o periodici;
 - b) gli estremi dell'atto di cessione.
4. Tale comunicazione di subingresso è presentata dagli aventi causa a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla morte del titolare e dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio per atto tra vivi.
5. L'ufficio comunale competente accerta che il subentrante, per atto tra vivi o per

⁷ Per la gestione *pro tempore* si applica l'art. 1615 c.c.

causa di morte sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28. Il subentrante ha comunque la facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa dopo avere presentato la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

6. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998.
7. Per i punti vendita non esclusivi, è vietata la cessione in proprietà o l'affidamento della gestione a terzi della sola rivendita di giornali e riviste disgiuntamente dalla restante attività di cui all'art. 4 comma 1 lett. c del presente Piano.

CAPO III – LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA.

Art. 19 – Circoscrizioni territoriali

1. Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti circoscrizioni territoriali:

Circoscrizione Territoriale	Superficie in mq	N.ro famiglie
Ibla	260.000	1.107
San Giacomo	18.000	239
Sud	2.197.000	11.303
Ovest	1.606.860	6.401
Centro	1.404.750	7.936
Marina di Rg	1.404.800	1.825

Art. 20 – Zone Turistiche

1. Ai sensi dell'art. 9 comma 7 lett. a) del decreto assessoriale del 13 novembre 2002 le località di Marina di Ragusa e Punta Braccetto, per effetto della maggiore presenza stagionale dell'utenza, vengono riconosciute come zone turistiche in cui possono essere rilasciate le autorizzazioni temporanee stagionali di cui all'art. 7 del presente Piano.

Art. 21 – Autorizzazioni per circoscrizioni territoriali

1. Secondo gli indirizzi formulati dall'art. 9 del decreto assessoriale del 13 novembre 2002, il numero delle autorizzazioni per punti vendita esclusivi che è possibile rilasciare è espresso dalla seguente tabella nella quale figurano, accanto a ciascuna zona, anche il numero delle rivendite esclusive e non esclusive, attive alla data odierna:

Circoscrizione	Punti Vendita Esistenti		N.ro Massimo Punti Vendita Consentiti	Punti Vendita Autorizzabili
	Esclusivi	Non Esclusivi	Esclusivi	Esclusivi
Ibla	2	-	1	-
San Giacomo	-	1	1	1

Sud zona A	9	2	11	-
Sud zona B	1	1		1
Ovest	6	2	6	-
Centro	13	1	8	-
Marina di Rg zona A	4¹	1	2	-
Marina di Rg zona B (porto)	-	-		1
¹ di cui tre punti vendita stagionali				

2. I dati di cui ai precedenti artt. 19 e 21 devono essere aggiornati il 31 dicembre di ogni anno.
3. In qualsiasi circoscrizione cittadina, indipendentemente dai parametri numerici indicati dal comma 1 del presente articolo, in ogni centro commerciale, può essere rilasciata un'autorizzazione per un punto vendita esclusivo o non esclusivo.

Art. 22 – Distanze minime

1. Nel rilascio di autorizzazioni per nuovi punti vendita, sia a posto fisso che su aree pubbliche, permanenti e stagionali, o per il trasferimento di esercizi esistenti, sia esclusivi che non esclusivi, si deve osservare una distanza minima fra la nuova rivendita o la nuova ubicazione e le rivendite esistenti, sia esclusivi che non esclusivi, di 350 m. l. calcolati per il percorso più breve.
2. Il parametro di cui al comma precedente si riferisce alla singola circoscrizione territoriale. Si deve, inoltre, tenere conto del raggio di influenza di 350 m.l. esercitato dai punti vendita ubicati sia nelle circoscrizioni territoriali limitrofe che nei territori comunali confinanti.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, gli esercizi esclusivi esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, che operano nelle circoscrizioni di Ibla e del Centro Storico ad una distanza fra loro inferiore al minimo previsto, hanno la possibilità di trasferirsi nell'ambito della zona di appartenenza, senza dovere rispettare la distanza minima, purché la nuova distanza relativa agli altri esercizi vicini risulti pari o maggiore rispetto a quella vantata prima del trasferimento.

Art. 23 – Superficie di vendita

1. Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.

2. Per l'apertura di nuovi punti vendita esclusivi e per l'eventuale trasferimento di quelle esistenti è fissata la superficie minima di 40 mq.
3. Per le circoscrizioni territoriali di Ibla e Centro la superficie minima di cui al comma precedente, per i punti vendita esclusivi, viene fissata in 24 mq.
4. Per i punti vendita non esclusivi si richiede una superficie minima di:
 - mq 5 (per la vendita di soli quotidiani);
 - mq 15 (per la vendita di soli periodici);
 - mq 24 (per la vendita di quotidiani e periodici).

CAPO IV – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 24 – Orario di apertura e chiusura delle rivendite

1. Le rivendite esclusive di giornali, quotidiani e periodici sono esentate⁸ dall'osservanza dell'orario di chiusura e di apertura trattandosi di merce che deve essere esitata tempestivamente in tutti i giorni, feriali e festivi, salvo il ricorso all'autoregolamentazione.
2. Le rivendite non esclusive sono tenute ad osservare la disciplina in vigore per l'attività prevalente.

Art. 25 – Sanzioni

1. Alle violazioni della vigente normativa in materia, nonché delle direttive contenute nel decreto assessoriale del 13 novembre 2002 e delle disposizioni contenute nel presente Piano, si applicano le sanzioni previste dai commi 2 e seguenti dell'art. 22 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999⁹.
2. È prevista una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00 per le seguenti infrazioni:
 - a) esercizio dell'attività di rivendita in assenza di autorizzazione comunale;

⁸ Art. 14 comma 1 della l. r. n. 28 del 22 dicembre 1999

⁹ L.r. 28 del 22 dicembre 1999, commi 2 e seguenti:

”2. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 15 e 24 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 2.582.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. L'autorizzazione all'apertura già rilasciata decade automaticamente qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all'impresa;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;
- d) commetta un'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.

5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

- a) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- b) incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;
- c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.

6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

7. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni nelle materie di cui alla presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo articolo 18 della predetta legge è il sindaco del comune.

8. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 7 è attribuita al comune una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.”

- b) variazione del prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica rispetto a quello riportato sul prodotto;
- c) mancanza di adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- d) esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico;
- e) mancata comunicazione al settore comunale competente, nei termini stabiliti dall'art. 18 del presente Piano, dell'avvenuto trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o causa di morte;
- f) mancata comunicazione al settore comunale competente, nei termini stabiliti dall'art. 18 del presente Piano, della cessazione dell'attività.

Art. 26 – Approvazione ed aggiornamento del Piano di localizzazione

1. Il Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e riviste viene adottato con atto deliberativo del Consiglio Comunale, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative delle categorie interessate ed esistenti a livello provinciale ed, in mancanza, a livello regionale.
2. Si procede all'aggiornamento del Piano con atto deliberativo del Consiglio Comunale, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative delle categorie interessate ed esistenti a livello provinciale ed, in mancanza, a livello regionale, per sopraggiunte modifiche della situazione distributiva della rete di vendita, nonché della situazione demografica.
3. I pareri di cui ai commi precedenti deve essere acquisito presso il Settore comunale competente a seguito di apposita riunione con le organizzazioni di categoria.
4. Nel caso di mancata partecipazione alla riunione indetta a seguito della convocazione di cui al comma 3 del presente articolo, il parere in argomento si intende favorevolmente acquisito.
5. Copia del Piano adottato e della relativa delibera del Consiglio Comunale viene inviata all'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca.

Art. 27 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente normativa valgono le disposizioni di legge in vigore, nonché le disposizioni degli altri Piani e regolamenti comunali vigenti.
2. Con l'approvazione del presente piano è abrogato il precedente piano approvato con delibera di C.C. n. 5 del 23/01/1998 e successivi atti deliberati in materia.

Art. 28 – Disposizioni finali

1. In deroga all'art. 21 del presente Piano, in applicazione della legge n. 121 del 9 marzo 1964 “Concessione di edicole a favore di ciechi”, si prevede il rilascio di un massimo di 5 nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi sempre che siano rispettate le distanze minime tra esercizi di cui all'art. 22 del presente Piano.
2. I seguenti casi non sono da determinarsi in forza delle disposizioni del presente Piano¹⁰:
 - a) le rivendite ubicate nelle stazioni marittime;
 - b) le rivendite ubicate nelle stazioni ferroviarie;
 - c) le rivendite ubicate negli aeroporti;
 - d) le rivendite ubicate nelle autostrade o raccordi autostradali;
 - e) le rivendite ubicate nelle strade di grande comunicazione;
 - f) le rivendite ubicate nelle strade statali al di fuori del centro abitato;
 - g) le rivendite negli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

¹⁰ Art. 9 comma 10 del decreto assessoriale del 13 novembre 2002